

ORIGINALE

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Comune di Pré-Saint-Didier

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale N° **18**

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

L'anno **duemilaventitre**

Addì **ventinove** del mese di **Maggio**,

Alle ore diciotto e minuti zero, nella solita sala delle adunanze Consiliari, convocato per determinazione del Sindaco

Con avvisi scritti, spediti a domicilio di ciascun Consigliere, come da relazione di notifica del messo comunale in data 23.05.2023 si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione straordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Sotto la Presidenza del Sig. BIELLER Riccardo Piero

Sono intervenuti i Signori Consiglieri:

Cognome Nome	Presente
BIELLER Riccardo Piero - Sindaco	Sì
UVA Alessandra - Vice Sindaco	Sì
BELFROND Matteo - Consigliere	Sì
BELFROND Ruggero Giuliano - Consigliere	Sì
BRANCHE Camilla - Consigliere	Sì
BRUNO Valentina - Consigliere	No
CHEVALIER Cristina - Consigliere	Sì
CHEVALIER Loredana - Assessore	Sì
FONTE Vincenzo Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Daniele - Consigliere	Sì
GRANGE Marcello Giuseppe - Consigliere	Sì
GRANGE Marco - Consigliere	Sì
GRANGE Sara - Consigliere	No
ROSSI Luca Maurizio - Assessore	Sì
ROTA Massimo - Consigliere	Sì
Totale Presenti:	13
Totale Assenti:	2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Sig. ROSSERO Alberto

Il Presidente riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta esponendo essere all'ordine del giorno l'oggetto suindicato:

APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI - TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- La Legge Regionale 7 dicembre 1998, n. 54 “*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*”;
- L’articolo 12 dello Statuto Comunale, inerente alle competenze del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 25/03/2015;
- Il vigente regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37 del 28 novembre 2018;
- Il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali” ed in particolare l’articolo 175 in merito alla disciplina relativa alle variazioni di bilancio;
- Il Decreto legislativo 23 novembre 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n.42;

PRESO ATTO che l’art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, n. 228, convertito nella legge di conversione 25/02/2022, n.15, prevede che, a decorrere dall’anno 2022, i Comuni possono approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

CONSIDERATO che nell’ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell’anno di riferimento, il termine per l’approvazione degli atti inerenti alle tariffe Tari e al regolamento coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla Tari in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile;

PRESO ATTO che con Decreto del Ministero dell’Interno in data 19/04/2023, il termine per l’approvazione del Bilancio di previsione degli Enti Locali 2023/2025, è stato prorogato al 31/05/2023;

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i., (Legge di Stabilità 2014), che ha previsto l’introduzione dell’Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell’intento di intraprendere il percorso verso l’introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e s.m.i. (legge di Bilancio 2020/2022) che all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI;

VISTO in particolare l'art. 1, comma 780, della richiamata Legge n. 160/2019 che individua, nel dettaglio, le disposizioni normative abrogate;

CONSIDERATO che, in ragione di quanto ricordato, le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI), restano quelle indicate dalla Legge n. 147/2013 comprese le disposizioni relative alla parte sanzionatoria, nonché le disposizioni vigenti in materia e quelle con esse compatibili;

PRESO ATTO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

RILEVATO che non sono assoggettate alla TARI le superfici ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATO che ad opera del D.Lgs. n. 116/2020, è stato riformato il codice ambientale (D.Lgs. n. 152/2006), cd T.U.A. (Testo Unico Ambientale);

RILEVATO che le modifiche operate alla Parte IV del predetto decreto ambientale attengono a:

- art. 183, comma 1 nuova definizione di rifiuti urbani,
- art. 183, c. 4, definizione di rifiuti speciali,
- art. 184 c.classificazione dei rifiuti speciali,
- art. 198, comma 2-bis abrogazione del principio di assimilazione ai rifiuti urbani,
- art. 238, comma 10, corresponsione della sola quota fissa delle utenze che conferiscono rifiuti per il recupero e possibilità di uscita dal servizio pubblico;

DATO ATTO che ad opera della deliberazione n. 15/2022 e dell'allegato testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente) ha integrato le disposizioni volte a garantire maggiore trasparenza e sostenibilità nell'erogazione di detto servizio, come già disciplinate con la deliberazione n. 444/2019, con cui aveva introdotto la cd "carta dei servizi";

ATTESO che la citata deliberazione n. 444/2019, recante "*Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani (e assimilati)*", unitamente al relativo Allegato (cd TITR 444), aveva già individuato "*gli elementi informativi minimi che devono essere garantiti all'utente del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, nel periodo di regolazione 1° aprile 2020 - 31 dicembre 2023*", avviando, appunto, l'individuazione di elementi relativi alla qualità minima del servizio e alle modalità utili per una corretta comunicazione agli utenti;

RAMMENTATO che, nel rispetto delle indicazioni dettate da ARERA con i documenti sopra riportati, i gestori del servizio rifiuti e quelli di gestione delle tariffe TARI, compresi i Comuni, erano tenuti a rendere disponibili per tutti gli utenti, sia utenze domestiche che non domestiche, le informazioni relative alle modalità di erogazione del servizio, nonché al pagamento della TARI, attraverso il sito internet istituzionale;

EVIDENZIATO, altresì, che le norme di trasparenza avevano già imposto l'obbligo di emissione di bollette chiare e trasparenti, così da facilitare la comprensione della determinazione dell'onere a carico di ogni utenza;

RILEVATO che in conformità alla "carta dei servizi", i Comuni già erano tenuti a mettere a disposizione sul proprio sito, tutti i moduli relativi alla gestione della TARI, dai moduli di reclamo, fino alle specifiche modalità di realizzazione dei servizi di raccolta e di spazzamento, nell'intento di conseguire gli obiettivi di trasparenza stabiliti dalla medesima ARERA;

CONSIDERATO che le nuove previsioni dettate dall'Autorità hanno un impatto ancor più rilevante sulla gestione della TARI, in quanto sortiscono un impatto non indifferente sui regolamenti comunali per l'applicazione della tassa;

PRESO ATTO di quanto riportato nella deliberazione di Giunta n. 16/2023 del 21/04/2023 da parte dell'Unités des Communes Valdigne-Mont Blanc, la quale ribadisce che alla luce della previsione di avvicendamento gestionale dei servizi di raccolta e trasporto nel IV trimestre 2023, non si è ritenuto opportuno procedere all'avvio di tutti i servizi relativi al TQRIF previsti a partire dal 2023 per le attività di tariffazione e rapporti con l'utenza, in quanto svolti dai singoli servizi tributi dei Comuni membri, al fine di evitare l'inserimento in tariffa di costi aggiuntivi a carico dell'utenza per attività non correttamente dimensionate e definite, anche tenendo conto che la stessa ARERA attualmente prevede come presupposto per l'apertura di un procedimento sanzionatorio la violazione di standard generali per due anni consecutivi (art. 53.6 del TQRIF);

RILEVATO inoltre che nella stessa deliberazione sopracitata si stabilisce che per la corretta definizione delle modalità di gestione dei suddetti servizi relativi al TQRIF risulta opportuno richiedere al SAR di predisporre un'analisi tecnico-economica a livello di entrambi i subATO, avente lo scopo di razionalizzare ed efficientare il sistema, nonché fornire supporto ai Comuni che difficilmente sarebbero in grado di effettuare tale attività in autonomia;

VERIFICATO che le indicazioni fornite da ARERA non sempre sono coerenti con le previsioni normative dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, con particolare riferimento alla Legge n. 147/2013 e s.m.i. ed alla Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

RILEVATO che, di fatto, ARERA non ha potere legislativo, pur avendo la funzione di regolazione e controllo del ciclo dei rifiuti, come indicato nel dettaglio nei commi da 527 a 530 della Legge n. 205/2017, evidenziando il contrasto fra la normativa tributaria del legislatore nazionale e la disciplina prevista dall'Autorità;

RITENUTO, tuttavia, opportuno, adeguare le disposizioni del regolamento TARI alle previsioni di ARERA, quando l'intervento di modifica non contrasta con i principi che reggono la materia tributaria;

PRESO ATTO che le prescrizioni dettate da ARERA in tema di qualità rappresentano certamente un obiettivo cui tendere, a cui è necessario dar seguito in virtù dei poteri attribuiti dalla legge ad ARERA (ivi incluso il potere sanzionatorio) ma che occorre anche temperare i nuovi obblighi con quello che risulta concretamente attuabile sulla base della legge, in primo luogo, e delle risorse umane e finanziarie a disposizione dell'Ente, in secondo luogo;

PRESO ATTO di quanto riportato dall'Ifel in data 12/12/2022, nello schema di modifiche del regolamento per l'applicazione della Tari, nel quale afferma che il recepimento della delibera ARERA 15/2022 dovrebbe sottostare al rispetto di due principi:

- il rispetto del principio della legalità, che impone di dare prevalenza, in caso di contrasto, alla disciplina speciale tributaria;
- il rispetto dell'autonomia organizzativa del Comune, che impone di dare attuazione alla delibera 15/2022 nei limiti in cui il recepimento sia possibile, data l'organizzazione comunale.

CONSIDERATO quanto sopra riportato, si ritiene di procedere in questa prima fase con l'adeguamento del regolamento TARI per le seguenti fattispecie:

1. il termine entro il quale presentare la dichiarazione TARI per inizio/variazione/cessazione dell'occupazione e/o detenzione di locali ed aree suscettibili di produrre rifiuti, ai sensi dell'art. 6 del TQRIF;
2. la decorrenza delle variazioni, sia in riduzione, quanto in aumento del tributo dovuto, in conformità all'art. 11 del TQRIF;
3. la rettifica degli importi indicati in bolletta, mediante accredito di eventuali crediti a favore del contribuente, con possibilità di compensazione nella prima bolletta utile, come indicato all'art. 28.1 del TQRIF;
4. le modalità di comunicazione circa l'eventuale uscita dal servizio pubblico di gestione dei rifiuti da parte delle utenze non domestiche, in attuazione di quanto disposto dagli artt. 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del decreto Legislativo 152/2006, modificato dal D.Lgs. 116/2020, che danno facoltà alle utenze non domestiche di non avvalersi del servizio pubblico di raccolta e smaltimento, dimostrando di aver avviato a recupero i rifiuti prodotti;
5. agevolazione per avvio a riciclo dei rifiuti urbani;
6. riduzione di superficie per contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali;

EVIDENZIATO che non si ritiene opportuno introdurre modifiche relative alla seguente fattispecie, stante il netto contrasto con le disposizioni dettate dal legislatore nazionale in materia di TARI, in ragione del fatto che i provvedimenti di ARERA costituiscono, in ogni caso, disposizioni di rango inferiore rispetto alle previsioni normative relative alla tassa sui rifiuti:

1. non viene recepito il termine di 120 giorni per il completamento della procedura di rimborso, lasciando invariato il termine di 180 giorni, in conformità all'art. 1, comma 164, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.;

EVIDENZIATO che ad opera dell'art. 1, comma 654, della Legge n. 147/2013, “*deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;

VERIFICATO che la tariffa deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*”, sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e/o commisurando le tariffe alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

ATTESO che, con Circolare n. 1/DF del 20 novembre 2017 del MEF, è stato attestato che:

- ai sensi dell'art. 1, comma 651, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, “*Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158*”;
- in ordine alla determinazione della tariffa, il predetto D.P.R. dispone che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti e va applicata alle due macro categorie di utenze domestiche e non domestiche;
- la strutturazione della tariffa, in conformità all'art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 158/1999 prevede che la parte fissa per le utenze domestiche è determinata in base alla superficie e alla composizione del nucleo familiare, mentre la parte variabile della tariffa “*è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati specificata per kg, prodotta da ciascuna utenza*”;
- in relazione alle utenze domestiche, la quota variabile deve intendersi comprensiva sia delle superfici adibite a civile abitazione sia delle relative pertinenze, così come già indicato nel nell'art. 16 del Prototipo di Regolamento per l'istituzione e l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), i cui principi possono ritenersi applicabili anche relativamente alla TARI;

- preso atto che con la deliberazione n. 443/2019 di ARERA, sono stati revisionati i costi che devono trovare copertura con le tariffe TARI, nonché è stata stabilita una diversa individuazione dei costi fissi e dei costi variabili;

VERIFICATO che le tariffe del nostro Comune sono conformi al criterio sopra enunciato;

PRESO ATTO che con le tariffe determinate come sopra indicato, è assicurata, ai sensi del richiamato comma 654, la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;

EVIDENZIATO che anche per l'anno 2023, viene consentito di derogare ai coefficienti per la determinazione delle tariffe, indicati dal D.P.R. n. 158/1999, estendendo il range del 50%, ossia dando la possibilità ai Comuni di aumentare la misura massima o di diminuire quella minima del 50%, in ragione della specifica previsione contenuta all'art. 57-bis, del D.L. n. 124/2019 (decreto fiscale collegato alla Legge di bilancio 2020), che ha modificato il comma 652, terzo periodo, come segue *“per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), ai sensi dell’articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205”*;

RICORDATO che la determinazione delle tariffe deve sempre avere a riferimento il principio comunitario *“chi inquina paga”*, pur dovendo tenere conto delle previsioni di ARERA e delle risultanze dei fabbisogni standard, ai sensi dell'art. 1, comma 653, della richiamata Legge n. 147/2013;

RILEVATO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare, ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dal comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che la potestà regolamentare può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che il Comune può deliberare anche le scadenze di versamento ed il numero delle rate della componente TARI;

RITENUTO opportuno prevedere che con l'approvazione della deliberazione delle Tariffe TARI si stabiliscono il numero delle rate e le relative scadenze;

CONSIDERATO che la TARI è applicata e riscossa dal Comune, secondo le modalità imposte dalla stessa legge n. 147/2013 e s.m.i., così come i controlli e le verifiche sono eseguite dallo stesso ente locale, nel rispetto delle norme contenute all'articolo

1, commi da 161 a 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle altre disposizioni vigenti in materia;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e s.m.i., che dispone. "A decorrere all'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021";

CONSIDERATO, altresì, che il successivo comma 15-ter, de D.L. n. 201/2011 e s.m.i., prevede. "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente.

EVIDENZIATO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, tenendo conto dei differimenti intervenuti per l'anno 2020;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla TARI ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

VISTA l'allegata bozza che propone le modifiche al regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI);

VISTO il Bilancio di Previsione per il triennio 2023-2025 e il documento unico di Programmazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 04/04/2023;

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n. 165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

DATO ATTO che sono stati acquisiti i previsti pareri favorevoli ai sensi della normativa vigente;

Eseguita la votazione in forma palese per alzata di mano il cui risultato è il seguente:

Voti: 13 - Favorevoli: n. 13– Astenuti: n. / - Contrari: / ;

DELIBERA

tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di approvare, per i motivi espressi in premessa, il Regolamento per l'applicazione della TARI, come riportato nella bozza allegata al presente atto;

Di prendere atto che il predetto regolamento TARI avrà efficacia dal 1° gennaio 2023;

Di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita sul Portale del MEF nei termini di legge, al fine della sua pubblicazione sul sito informatico dello stesso Ministero e per la sua efficacia, come meglio indicato in premessa.

Di prendere atto di quanto stabilito dalla deliberazione n. 16/2023 dell'Unités des Communes Valdigne-Mont-Blanc, con la quale rinvia al 2024 l'applicazione effettiva nella sua totalità del TQRIF alle attività di tariffazione e rapporti con l'utenza svolte dai singoli servizi tributi dei Comuni membri, dando mandato al Servizio Associato Rifiuti di procedere con un'analisi delle modalità di attuazione del TQRIF più efficienti, efficaci ed economiche a livello di subATO.



COMUNE DI PRE' SAINT DIDIER
Regione Autonoma Valle d'Aosta

COMMUNE DE PRE' SAINT DIDIER
Région Autonome Vallée d'Aoste

Pré-Saint-Didier, li 29/05/2023

PARERI SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DI CONSIGLIO N. 18

**OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI - TARI.**

Ai sensi dell'art.9 della Legge Regionale 19 agosto 1998 n. 46 e dell'art.59 della Legge Regionale 23/10/1995 n. 45, esaminata la proposta di deliberazione concernente l'oggetto sopra indicato vengono espressi i pareri di competenza:

- Art.59 L.R. 45/1995 parere di legittimità

PARERE FAVOREVOLE

IL SEGRETARIO COM.

- Art.59 L.R. 45/1995 parere regolarità contabile

PARERE FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE

- Parere interno sotto il profilo della regolarità tecnica

PARERE FAVOREVOLE

**IL RESPONSABILE UFFICIO
INTERESSATO**

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente

Il Segretario Comunale

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Comunale attesto che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.52 bis della Legge Regionale 07.12.1998, n° 54 e successive modificazioni ed integrazioni.

Pré-Saint-Didier, li 30/05/2023

IL SEGRETARIO COMUNALE

Deliberazione divenuta regolarmente esecutiva in data 30/05/2023 ai sensi dell'art.52 ter L.R. 07.12.1998, n°54 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL SEGRETARIO COMUNALE
